

Regime contributivo agevolato per i contribuenti forfettari: le modalità di entrata e uscita e istanza di adesione

Come è noto, [la legge 23 dicembre 2014, n. 190 \(c.d. legge di stabilità 2015\), art. 1, commi 76-84, \(in "Finanza & Fisco" n. 32-33/2015, pag. 2176\)](#) ha introdotto un regime contributivo agevolato per i soggetti che possiedono i requisiti e si trovano nelle condizioni previste ai precedenti commi 54 ss. Inoltre, [con circolare n. 29/15, \(in "Finanza & Fisco" n. 41-42/2014, pag. 2814\)](#) sono stati forniti i chiarimenti in merito alla portata applicativa della citata norma. Infine, la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (c.d. legge di stabilità 2016), con l'art. 1, comma 111, ha riformulato la disposizione di cui al comma 77 della legge n. 190/14, relativa alla quantificazione del contributo dovuto ed alle modalità di accredito. Nel dettaglio secondo il nuovo comma 77 *«Il reddito forfettario determinato ai sensi dei precedenti commi costituisce base imponibile ai sensi dell'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233. Su tale reddito si applica la contribuzione dovuta ai fini previdenziali, **ridotta del 35 per cento**. Si applica, per l'accredito della contribuzione, la disposizione di cui all'articolo 2, comma 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335»*. L'accesso al regime previdenziale agevolato avviene sulla base di apposita richiesta che il contribuente ha l'onere di presentare all'Istituto secondo le modalità descritte con la [circolare Inps n. 35 del 19 febbraio 2016](#) nel quale l'Istituto ha dettato le istruzioni in ordine alla portata applicativa della novella. Di seguito si riportano i principali elementi di interesse su cui si sofferma il citato [documento di prassi](#).

Soggetti interessati, calcolo della contribuzione dovuta – I soggetti interessati continuano ad essere individuati nelle persone fisiche esercenti attività d'impresa, titolari di una o più ditte individuali, anche organizzate in forma di impresa familiare che hanno avuto accesso al **nuovo fiscale "forfetario"**. Come il precedente regime agevolato, anche il nuovo regime introdotto dalla legge n. 208/2015 ha **carattere opzionale ed è accessibile esclusivamente a domanda**. La novità rispetto al regime precedente consiste nel fatto che la contribuzione dovuta, sia quella sul reddito entro il minimale, sia quella sul reddito eventualmente eccedente, viene ridotta del 35 per cento. Conseguentemente, il calcolo del dovuto deriverà dall'applicazione della riduzione (-35%) prevista per legge sul contributo complessivo, riferito sia al minimale di reddito, **che all'eventuale parte di reddito eccedente il minimale**. Risulta in ogni caso dovuto il contributo di maternità, pari ad euro 7,44 annui, da corrispondere alle scadenze previste per la contribuzione in misura fissa.

Esclusione dai benefici previsti per particolari categorie – Permane l'**esclusione di alcuni benefici contributivi**; in particolare quello previsto per i **soggetti ultrasessantacinquenni** di cui all'art. 59, comma 15 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonché la **riduzione contributiva di tre punti percentuali** prevista dall'art. 1, comma 2 della legge 2 agosto 1990, n. 233 **per i soggetti di età inferiore ai 21 anni** per coloro che decidono di aderire al regime previdenziale agevolato e per i relativi collaboratori familiari.

Modalità di entrata e di uscita dal regime agevolato e relativi termini – L'accesso al regime previdenziale agevolato avviene sulla base di apposita dichiarazione che il contribuente ha l'onere di presentare all'Istituto. Per i soggetti già esercenti attività d'impresa, **la presentazione del modulo di adesione dovrà avvenire entro il 28 febbraio**

dell'anno per il quale intendono usufruire del regime agevolato. Ove non sia rispettato tale termine, l'accesso al regime agevolato non sarà consentito per l'anno in corso, ma dovrà essere ripresentata una nuova domanda entro il 28 febbraio dell'anno successivo e l'agevolazione sarà concessa con decorrenza 1° gennaio del relativo anno, sempreché il richiedente permanga in possesso dei requisiti di legge. Il termine decadenziale di cui sopra vale anche per coloro che, pur esercitando attività d'impresa prima dell'entrata in vigore della novella, non risultino ancora titolari di posizione attiva presso le gestioni autonome. In tali casi andrà compilato l'apposito modello cartaceo, specificando l'attività esercitata attraverso l'indicazione del codice REA, [allegato alla circolare Inps n. 35 del 19 febbraio 2016](#) e da consegnare in sede.

Al contrario, i soggetti che intraprendono una nuova attività d'impresa dal 1° gennaio 2016 e presumono di essere in possesso dei requisiti richiesti, presenteranno apposita dichiarazione di adesione – attraverso la procedura telematizzata all'uopo predisposta – al regime agevolato con la massima tempestività rispetto alla data di ricezione della delibera di avvenuta iscrizione alla gestione previdenziale.

Anche per quanto riguarda le **modalità di uscita dal regime agevolato**, la novella non ha introdotto modifiche alla disciplina già in vigore, pertanto l'uscita dal regime agevolato, pertanto, si può verificare in tre ipotesi:

1. venir meno dei requisiti che hanno consentito l'applicazione del beneficio;
2. scelta del contribuente, a prescindere da qualsivoglia motivazione, di abbandonare il regime agevolato;
3. comunicazione all'Istituto da parte dell'Agenzia delle Entrate in ordine al fatto che il contribuente non ha mai aderito al regime fiscale agevolato, oppure non ha mai avuto i requisiti per aderire.

Nei primi due casi il regime ordinario verrà ripristinato dal 1° gennaio dell'anno successivo alla presentazione della dichiarazione di perdita dei requisiti o della domanda di uscita. (Con successivo messaggio Inps, verrà comunicato il rilascio dell'applicazione per la dichiarazione di recesso dal regime agevolato, da compilarsi *online* tramite accesso al Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti).

Nel terzo caso il regime ordinario verrà imposto retroattivamente, con la stessa decorrenza che era stata fissata per il regime agevolato.